



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 gennaio 2008 (07.01)
(OR. en)**

5012/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0179 (ACC)**

**PROBA 1
DEVGEN 1
RELEX 2
AGRI 1
JUR 1**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo "Prodotti di base"

in data: 18 dicembre 2007

al: COREPER/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001
- Adozione

1. L'accordo internazionale sul cacao del 2001, concluso in nome della Comunità europea con la decisione 2002/970/CE del Consiglio del 18 novembre 2002¹, è entrato in vigore in via provvisoria il 1° ottobre 2003 e in via definitiva il 2 novembre 2005. Salvo proroga, l'accordo scade il 30 settembre 2008.

¹ GU L 342 del 17.12.2002, pag. 1.

2. In una prossima riunione del consiglio internazionale del cacao, che si terrà a Londra il 16 e 17 gennaio 2008, i membri potrebbero essere invitati, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'accordo, ad adottare una risoluzione che proroghi l'attuale accordo del 2001 per uno o due periodi non superiori a due anni cacao² ciascuno, onde concedere il tempo necessario per negoziare modifiche, ovvero un accordo che subentri all'accordo in vigore.
3. Il 6 settembre 2007, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001³. Scopo di tale proposta è autorizzare la Comunità europea a votare a favore della proroga dell'accordo per uno o due periodi non superiori in totale a quattro anni.
4. Il 18 dicembre 2007, il Gruppo "Prodotti di base" ha approvato il progetto di decisione allegato.
5. Il COREPER potrebbe pertanto invitare il Consiglio ad adottare il progetto di decisione allegato nella sessione del 21 gennaio 2008 e a deciderne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

² L'anno cacao copre il periodo tra il 1° ottobre e il 30 settembre.

³ Doc. 12647/07.

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sul cacao del 2001 è stato firmato e concluso in nome della Comunità europea il 18 novembre 2002 con la decisione 2002/970/CE del Consiglio².
- (2) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafi 1 e 3, l'accordo internazionale sul cacao del 2001 scade il 30 settembre 2008, salvo proroga oltre detto termine, su decisione del consiglio internazionale del cacao, di uno o due periodi, per un totale massimo di quattro anni.
- (3) La proroga dell'accordo in esame è nell'interesse della Comunità europea.
- (4) È necessario definire la posizione della Comunità europea in seno al consiglio internazionale del cacao,

¹ Doc. 12647/07 - GU C ...

² GU L 342 del 17.12.2002, pag. 1.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea in seno al consiglio internazionale del cacao consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sul cacao del 2001 per uno o due periodi, complessivamente non superiori a quattro anni, e nel notificare detta proroga al segretariato generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente